CAMERA DEI DEPUTATI N. 2785-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: **AIARDI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

Presentato alla Presidenza il 4 agosto 1981

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento)

Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della Camera concerne il secondo provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per l'anno 1981, in base ai termini previsti dall'articolo 17, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In particolare esso consegue alla decisione di stralciare dal decaduto e ripresentato decreto-legge n. 246 del 28 maggio 1981, i primi tre articoli, con i quali si provvedeva alla riduzione di una serie di spese riguardanti in prevalenza l'attività delle amministrazioni dello Stato.

Le variazioni apportate si riferiscono sia alla gestione di competenza che a quella di cassa.

Le riduzioni operate, come rileva la relazione al disegno di legge, rientrano nell'area delle decisioni che possono assumersi con lo strumento del provvedimento legislativo di variazioni di bilancio.

Nel complesso le variazioni proposte riguardano per miliardi 4,2 aumenti di entrata e per miliardi 218,8 diminuzioni di spesa.

Da parte della Commissione bilancio in sede referente sono stati approvati due emendamenti del Governo: il primo relativo all'introduzione dell'articolo 3 concernente la data di entrata in vigore della legge; il secondo riguardante la tabella n. 7 (Ministero della pubblica istruzione) con modifiche compensative. È stata cioè cancellata la riduzione originaria prevista per l'articolo 1135, pari a 750 milioni, cancellazione che avrebbe creato problemi per lo svolgimento delle elezioni già indette, per il rinnovo degli organi collegiali scolastici.

La cancellazione di detta riduzione è stata compensata per 700 milioni con riduzione del capitolo 1140 e per 50 milioni con riduzione del capitolo 1139.

È da ricordare che obiettivo delle variazioni contenute nel provvedimento in esame, e che riducono la spesa statale per complessivi 222,6 miliardi, è quello di contribuire ad operare un contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, come delineato con il pacchetto delle proposte formalizzate con la cosiddetta « fase due » ed avente ulteriore esplicitazione nei decaduti decreti-legge nn. 246, 250 e 252, successivamente riproposti. L'intera manovra originaria, comprensiva della riduzione di 222,6 miliardi oggetto del presente provvedimento, comportava un miglioramento nella spesa di 1.133 miliardi.

Un ulteriore provvedimento di variazioni dovrà recepire le modifiche oggetto della predetta normativa, a seguito della approvazione da parte del Parlamento.

Concludendo, si propone l'approvazione del presente provvedimento, come licenziato con decisione favorevole della Commissione bilancio.

AIARDI, *Relatore.*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(INTERNO)

(Relatore: **BALESTRACCI**)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **CASINI**)

La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge n. 2785 concernente variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento);

rilevata la portata limitata delle riduzioni apportate alle gestioni di competenza e di cassa;

considerata l'esigenza di politica economica generale di contenere al massimo la spesa dello Stato;

pur esprimendo rammarico in considerazione dei gravissimi problemi della giustizia;

esprime PARERE FAVOREVOLE al disegno di legge in esame.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: **CACCIA**)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE)

(Relatore: **RUSSO GIUSEPPE**)

PARERE FAVOREVOLE

con la raccomandazione che si persegua un più rigido indirizzo di economia per i capitoli di spesa discrezionale e per i capitoli di parte corrente.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI)

(Relatore: **PICANO**)

PARERE FAVOREVOLE

osservando che appare opportuno un contenimento delle riduzioni per spese di manutenzione.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Relatore: **POTÌ**)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO)

(Relatore: **BIANCHI FORTUNATO**)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Relatore: **MENZIANI**)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 23 aprile 1981, n. 164, sono introdotte, per l'anno 1981, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

ART. 2.

Gli stanziamenti di competenza relativi alle disposizioni di legge sottoindicate, già autorizzati con la tabella B di cui all'articolo 95 della legge 23 aprile 1981, n. 164, sono così modificati:

MINISTERO DEL TESORO

Legge 22 giugno 1954, n. 385 — Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare: lire 28.500.000.

Legge 24 aprile 1980, n. 146 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36 — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica: lire 51.053.000.000.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n. 394 — Potenziamento dell'attività sportiva universitaria: lire 3.325.000.000.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 31 marzo 1971, n. 144 — Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA: lire 16.150.000.000.

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 31 maggio 1975, n. 185 — Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane: lire 61.750.000.000.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PER LE SINGOLE TABELLE DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA (1) (2)

. *omissis*

TABELLA B.

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981

. *omissis*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	Riduzioni	
	Alla previsione di competenza Lire —	Alla autorizzazione di cassa Lire —
TITOLO I — SPESE CORRENTI		
. *omissis*		
Capitolo n. 1135 — Spese per la costituzione degli organi collegiali, ecc. . . .	**Soppresso.**	**Soppresso.**
Capitolo n. 1139 — Spese di sviluppo delle attività di informazione, ecc. . . .	**50.000.000**	**50.000.000**
Capitolo n. 1140 — Spese per la realizzazione e la trasmissione, ecc.	**700.000.000**	**700.000.000**
. *omissis*		

(1) Per il testo del Governo vedi lo Stampato n. 2785.

(2) Le voci omesse restano identiche. In neretto sono riportate le parti modificate secondo le proposte della Commissione.